

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 51-B

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SMURAGLIA, DE LUCA Michele,
DANIELE GALDI e PIZZINATO**

(V. Stampato n. 51)

approvato dal Senato della Repubblica il 27 maggio 1998

(V. Stampato Camera n. 4924)

modificato dalla Camera dei deputati il 10 ottobre 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l’11 ottobre 2000*

—————

Norme a tutela dei diritti del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, nonché a garanzia di interessi e diritti individuali
e collettivi in materia di sicurezza e igiene del lavoro

—————

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Repressione delle condotte limitatrici dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si applicano, su ricorso del rappresentante per la sicurezza che vi abbia interesse, le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Tutela dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, **il rappresentante per la sicurezza si rivolge agli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 626 del 1994, i quali si esprimono entro sette giorni. In caso di esito negativo, il rappresentante per la sicurezza può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo ove è stato posto in essere il comportamento illegittimo per la cessazione dello stesso e la rimozione degli effetti.**

2. **Il tribunale, nei cinque giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al comma 1, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti di quest'ultimo.**

3. **Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla sua comunicazione alle parti, opposizione al tribunale in composizione collegiale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.**

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

(Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante per la sicurezza nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro)

1. Nelle ipotesi di intervento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, le organizzazioni sindacali intervenute possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni **a sostegno dell'accusa**, nonchè **avanzare** formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.

2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, **anche** i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, **al fine di ottenere, in aggiunta o in alternativa rispetto al risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica mediante rimozione delle situazioni di pericolosità o nocività, il miglioramento delle condizioni di produzione e lavoro, sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti, e la pubblicazione della sentenza.**

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

(Intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione sindacale e del rappresentante per la sicurezza nei procedimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro)

1. Nelle ipotesi di intervento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale, nei procedimenti per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro, le organizzazioni sindacali intervenute possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivate conclusioni, nonchè formale richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.

2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela dei diritti alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, i soggetti di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

